



Tribunale Ordinario di Cremona

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

dr. Guido Salvini

N.2235/10 R.G.N.R.

N.498/12 R.G.GIP.

ORDINANZA DI REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SENTENZA DI APPLICAZIONE PENA

- art.448 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cremona, dr. Guido Salvini,

Letti gli atti del procedimento indicato, iscritto nel registro delle notizie di reato in data 15 settembre 2010

Esaminata la richiesta di applicazione pena presentata da :

DANINI Cristiano, nato a Viadana (Mantova) il 5 ottobre 1991 domiciliato a Casalmaggiore via Saffi 14 presso il difensore di fiducia

(difeso di fiducia dall'avv. Cesare Barzoni del Foro di Mantova)

Persone offese prossimi congiunti di Azzolini Cesare, difese dall'avvocato Domenico Musicco del Foro Milano

Persona offesa Acquaroni Domizio, difesa dall'avvocato Vito Genovesi del Foro di Mantova

IMPUTATO

del reato di cui all'art.589 commi 1,2 e 4 Codice penale perché per colpa e violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 141 commi primo secondo e terzo Codice della Strada), alla guida dell'autovettura Alfa Romeo 147 targata CL426PG percorrendo la strada provinciale n. 358 con direzione di marcia Casalmaggiore, procedendo ad una velocità di circa 120 km all'ora, superiore al limite massimo di 90 km all'ora, nell'affrontare una curva destrorsa, perdeva il controllo del mezzo che invadeva la corsia opposta e investiva due pedoni che transitavano sull'adiacente pista ciclabile, cagionando così il decesso di Azzolini Cesare e lesioni personali gravissime ad Acquaroni Domizio

Compresso a Casalmaggiore il 13 settembre 2010

I fatti che hanno dato luogo al presente procedimento sono sufficientemente chiari e non contestati. Danini Cristiano, nemmeno diciannovenne, alla guida nella tarda sera del 13 settembre 2010 dell'autovettura Alfa Romeo 147 di proprietà della madre, a bordo della quale c'erano anche due amici,

nel percorrere la Strada provinciale n. 358 in direzione di Casalmaggiore, affrontava ad altissima velocità (stimata dal consulente del PM in 120 km all'ora) una curva destrorsa, iniziava a sbandare, perdeva il controllo del mezzo e, peggiorando la situazione con una violenta sterzata sinistra, invadeva la corsia opposta. Ai bordi della carreggiata sulla pista ciclabile stavano passeggiando Azzolini Cesare¹ ed Acquaroni Domizio insieme alle rispettive mogli che si trovavano in posizione di qualche metro più arretrata rispetto ai mariti.

L'Alfa Romeo investiva le spalle i due uomini e Azzolini rimaneva ucciso sul colpo mentre Acquaroni riportava gravissime lesioni con fratture multiple e scomposte alla gamba destra, alla caviglia, al bacino, alle ossa nasali, all'arcata dentaria superiore e lesioni al fegato, al rene destro e ai polmoni.

L'autovettura guidata da Danini, che aveva anche abbattuto un palo di segnalazione stradale, finiva poi la sua corsa molti metri più avanti contro il muretto perimetrale di una abitazione.

Nella fase della conclusione delle indagini preliminari in cui, veniva contestato il reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589 primo e secondo comma e di lesioni gravissime di cui al quarto comma dello stesso articolo, il difensore di Danini presentava richiesta di applicazione pena nei seguenti termini: pena base per il reato di omicidio colposo, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, 1 anno e 6 mesi di reclusione, ridotta ad 1 anno di reclusione per la scelta del rito e con sospensione condizionale della pena e applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 9 (pena base 1 anno di sospensione ridotta a 9 mesi ai sensi dell'articolo 222 comma secondo bis Codice della Strada).

In data 13 febbraio 2012 tale proposta di pena otteneva il consenso del Pubblico Ministero.

Veniva quindi fissata l'udienza in Camera di consiglio cui intervenivano anche il difensore dei congiunti di Azzolini Cesare e il difensore di Acquaroni Domizio.

In sede di udienza i difensori delle persone offese lamentavano l'incompletezza del risarcimento effettuato dalla Società assicuratrice dell'imputato e comunque l'esiguità della sanzione principale e della sanzione accessoria proposte a fronte della gravità del comportamento dell'imputato e delle sue conseguenze irreparabili.

Le valutazioni offerte dai difensori delle persone offese possono in effetti essere condivise.

Infatti l'episodio contestato all'imputato – e cioè quel genere di omicidio colposo che è definito “omicidio stradale” nell'attuale dibattito nel mondo del diritto e nelle campagne di prevenzione ampiamente diffuse anche tramite tutti i mezzi di comunicazione - si colloca ad un livello di gravità decisamente elevata all'interno della casistica di tali fatti.

L'imputato infatti, neopatentato, era alla guida di una vettura di grossa cilindrata, ha intrapreso senza alcuna ragione una condotta di guida azzardata e temeraria, ha oltrepassato in modo sensibile, in prossimità di una curva, i pur elevati limiti di velocità consentiti e, perso il controllo del mezzo, non è stato in grado di porre in essere una manovra di emergenza adeguata.

Per di più, come si rileva dall'annotazione della Stazione Carabinieri di Casalmaggiore, in quel momento la visibilità era insufficiente e nessun comportamento imprudente può invece essere ascritto alle vittime che sono stati investiti alle spalle mentre stavano passeggiando.

La pena principale proposta è del tutto insufficiente, se relazionata alla mancata percezione del disvalore sociale del proprio comportamento da parte dell'imputato e all'attenzione che invece è stata data in questi anni alle conseguenze dei reati da circolazione stradale. Di certo non avrebbe, con l'immediata chiusura

¹ Azzolini indossava anche un casco munito di lampadina per farsi notare da eventuali ciclisti provenienti dalla direzione opposta.

del processo in questi termini, alcuna efficacia preventiva né speciale cioè nei confronti del singolo né generale.

Ancora più “trascinata” verso il basso è la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per soli 9 mesi (a fronte di un massimo in caso di patteggiamento di 2 anni e 8 mesi per l’omicidio anche senza considerare le lesioni) tenendo presente che in casi simili il divieto per molto tempo di porsi alla guida è una conseguenza che è caratterizzata da un efficacia deterrente non inferiore, e forse superiore, a quella della pena principale.

Inoltre l’avvenuto risarcimento in favore delle persone offese, che allo stato è molto probabilmente da ritenersi comunque parziale, non può in casi simili che venire in considerazione in modo molto limitato in tema di quantificazione della pena in quanto tale risarcimento è operato automaticamente dall’Assicurazione, non è segno in sé di particolare respiscenza e non vi è agli atti traccia di comportamenti autonomi in tale direzione da parte dell’imputato.

Inoltre alla memoria presentata il 26 giugno 2012 dal difensore di Acquaroni Domizio è allegata una consulenza medico - legale che conferma la gravità e i multipli interventi chirurgici conseguiti alle lesioni subite da tale persona offesa con una invalidità quantificata nel 48%. Tale invalidità è destinata a restare con la persistenza di sintomi dolorosi e di limitazioni nella vita quotidiana che, a distanza di oltre due anni e mezzo, sono stati descritti dallo stesso Acquaroni all’udienza del 24 gennaio 2013.

Si aggiunga infine che nella proposta di patteggiamento le lesioni gravissime subite da Acquaroni sono trattate come una semplice circostanza aggravante, passibili di un giudizio di prevalenza con le attenuanti generiche e cioè “degradata” appunto a circostanza dell’evento mentre, come esattamente rilevato nella memoria già citata, esse rappresentano un autonomo e distinto reato che si aggiunge in concorso formale a quello di omicidio colposo e comporta potenzialmente, ai sensi dell’art. 589 quarto comma, un aumento di pena sino al triplo rispetto alla violazione più grave.

Anche sotto questo profilo quindi, che sarebbe di per sé già tecnicamente dirimente, la pena concordata non consente l’accoglimento della richiesta.

Ne consegue quindi che la richiesta di applicazione pena deve essere respinta e gli atti ritrasmessi al Pubblico Ministero procedente

P. Q. M.

Visto l'art. 448 c.p.p.

R E S P I N G E

la richiesta di applicazione pena presentata da Danini Cristiano in data 11 febbraio 2012 e dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Cremona, 28 gennaio 2013

Il Giudice
Guido Salvini